



## **Osservazioni al Documento per la Consultazione 359/2013/R/GAS dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas**

**Orientamenti finali per la determinazione del costo riconosciuto e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas nel quarto periodo di regolazione**

**3 ottobre 2013**

## Premessa

Il profondo processo di riforma che ha investito il settore della distribuzione del gas, dovuto alla nuova regolazione che prevede gare uniche nei 177 Ambiti territoriali - come identificati dal Ministero dello Sviluppo Economico - si presenta alquanto complesso e prevede la declinazione operativa di diversi aspetti, alcune dei quali solo enunciati nel dm 226/2011.

In merito a ciò si registra la mancanza di alcuni tasselli fondamentali, per poter indire le gare (es. quantificazione ed incertezza per gli interventi di efficienza energetica aggiuntivi da offrire in sede di gara, certezza sul valore VIR-RAB e conseguenze del superamento del limite del 25%, meccanismi che consentano ai Comuni impegni di spesa per l'avvio della procedure e conseguenti ristori).

Le amministrazioni quindi, per la costituzione degli ambiti, si trovano di fronte a dover attivare articolati processi amministrativi, all'interno di un quadro complesso che incide significativamente su tariffe e riconoscimenti economici agli stessi enti.

Il settore della distribuzione del gas sconta inoltre l'asimmetria informativa, che per anni lo ha caratterizzato (rapporto esclusivo distributore/regolatore), nonché la mancanza di dati ed elementi tariffari da parte delle amministrazioni, solo in parte regolata dalla nuova normativa.

Alla luce di ciò si riportano alcune osservazioni dell'Associazione, rispetto al documento oggetto di consultazione.

## Osservazioni al documento di consultazione

Il documento 359/2013, pubblicato dall'AEEG il 7 agosto 2013, risulta estremamente importante perché si pone nella delicata fase di passaggio dalla precedente alla nuova regolazione che prevede gare uniche per ambiti territoriali. Il quarto periodo regolatorio deve quindi affrontare numerose e spinose questioni incidenti sulle tariffe future, sull'assetto del settore e sulle possibilità di investire.

Uno degli elementi essenziali riguarda la declinazione da parte dell'Autorità, della norma contenuta nell'articolo 24 comma 3 del d. lgs. 93/2011 s.m.i. *L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, limitatamente al primo periodo di esercizio delle concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi ....omissis.... riconosce in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso (ossia il VIR), ....omissis..... e il valore delle immobilizzazioni nette (ossia la RAB), al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località.*

E' evidente che con la costituzione degli ATEM per la distribuzione del gas naturale, molti Comuni, compresi quelli che svolgono la funzione di Comune capofila/Stazione Appaltante, avranno un interesse diretto nella gestione delle tariffe di distribuzione, in quanto da queste trarranno emolumenti

diretti (remunerazione del capitale loro riconosciuto) e indiretti (5% del VRD riconosciuto dal gestore, etc.) nonché, come sembra acclarato, sconteranno l'impatto della differenza VIR-RAB.

Dall'esame del succitato documento, emerge però la mancanza della valorizzazione del ruolo dei Comuni, rispetto alle previsioni di controllo e verifica, definiti dal d.lgs. 164/2000 s.m.i. e dal dm 226/2011.

Tale ruolo comunale non è presente nel documento – non basta il richiamo alla “responsabilizzazione” comunale ivi compiuto – nonostante risulti l'unico elemento in grado di consentire un controllo pubblico locale sul distributore dell'ambito e sullo scostamento fra le due succitate grandezze, limitando così contenziosi ed aggravii tariffari.

Un problema evidente che presto si presenterà all'Autorità è quello del riconoscimento del capitale investito dagli Enti locali sugli *asset* di proprietà in quanto questi, in generale, non hanno uno specifico libro cespiti ed è impensabile gravare gli stessi dell'onere della costituzione e gestione di tale documentazione fiscale, non prevista per legge (che tra l'altro andrebbe aggiornata ogni qualvolta il gestore andrà a sostituire una parte dell'impianto di proprietà comunale con materiali e lavori a carico del gestore che, naturalmente, lo caricherà sul proprio libro cespiti).

Per evitare quindi oneri ed incombenze amministrative nonché una complicata gestione, pare opportuno, in ottemperanza alle previsioni del dm 226/2011, utilizzare i valori espressi dalle perizie con cui vengono definiti i VIR degli impianti di distribuzione ai fini della gara d'ambito che ogni Comune dovrà presentare (frutto di confronto col gestore uscente).

Tali valori risultano, nella quasi totalità dei casi, certificati da periti terzi e condivisi dalle parti con la sottoscrizione di un atto redatto da pubblico ufficiale e sottoscritto dalle stesse. I VIR rappresentano e sanciscono rispetto all'impianto, (se così non è dovranno essere adeguati), le parti di proprietà comunale e quelle di proprietà privata, avendo tutte le caratteristiche e garanzie per essere utilizzati per il fine su menzionato.

Naturalmente ogni anno i valori dovranno essere aggiornati in funzione degli investimenti effettuati - sulla base di flussi informativi da definire assieme con il coinvolgimento degli enti locali – arrivando gradualmente, a regime, alla RAB quale valore di riconoscimento dei cespiti a fine tariffario.

E' pertanto necessario introdurre un metodo per allineare, nel corso del periodo concessorio, le due grandezze disomogenee, tenendo conto che è altamente probabile che per le gare d'ambito si registrino VIR decisamente più alti del 25% della RAB; in alcuni casi il VIR sarà n volte la RAB.

Il valore limite dovrebbe essere allora quello massimo riconosciuto in tariffa, così da evitare l'inserimento di specifiche componenti tariffarie comunali a copertura della succitata differenza “fuori limite”.

Si rileva infine la difficoltà, da parte dei Comuni, ad avere accesso a dati utili per definire il costo storico dell'impianto onde comparare VIR e RAB; dati in possesso dei gestori e dell'Autorità, senza i quali non è possibile verificare se effettivamente la differenza è quella dichiarata dal concessionario.

Si confida quindi che l'Autorità attivi un doppio canale di interlocuzione, non solo con i gestori, ma anche con i Comuni, andando a definire anche aspetti ed attività di loro interesse, come previsti dal richiamato dm 226/2011, premettendo così maggiore trasparenza e scambio informativo.

La mancanza di tali rapporti con l'Autorità, come detto, ha caratterizzato l'asimmetria informativa fra enti locali e concessionari, ed ha portato a situazioni controverse rispetto a proprietà, investimenti e riconoscimenti economici.

Senza la condivisione di informazioni e dati non si può parlare di responsabilizzare il Comune, in quanto le amministrazioni, ad oggi, non hanno strumenti adeguati per esercitare il controllo preventivo e successivo su questi specifici e delicati aspetti.

In conclusione è auspicabile che già nella delibera che si appresta ad emanare a seguito del documento di consultazione in esame (359/2013), l'Autorità introduca alcune novità che ANCI ritiene importanti.

In particolare:

- Strutturare le regole tariffarie per il quarto periodo tenendo conto che l'Ente locale avrà un ruolo attivo nella gestione dell'ATEM e valorizzando tale ruolo soprattutto in relazione al controllo;
- consentire ai Comuni l'accesso alle banche dati, allo stesso modo già previsto per le società di distribuzione, anche con livelli distinti in base alla finalità;
- disciplinare, ai fini tariffari, le modalità per il riconoscimento ed il pagamento diretto all'amministrazione comunale della remunerazione della quota d'impianto di proprietà del Comune;
- regolare e rendere trasparenti le modalità di calcolo e pagamento delle altre voci di remunerazione a favore dei Comuni prevista dal dm 226/2011;
- regolare i flussi informativi relativi agli investimenti e/o disinvestimenti tenendo conto che i soggetti interessati sono i gestori ma i Comuni sono proprietari di quote d'impianto.